

S.a.s, già

S.a.S. agisce impugnando il lodo pronunciato in Riccione in data 13/10/2007 dal collegio arbitrale presieduto dall'avv.

La medesima parte ha poi provveduto a riassunzione in seguito a interruzione dovuta a fallimento della controparte.

Sulla eccezione di tardività della riassunzione, essendo stato il fallimento dichiarato con sentenza del Tribunale di Rimini n.37/13 del 19/6/2013 e la riassunzione compiuta con ricorso depositato il 18/7/2014, va subito detto che il Fallimento non ha fornito la prova della data di quella conoscenza dalla quale far decorrere il relativo termine, che peraltro è da intendere nei rigoroso senso di cui alla giurisprudenza di legittimità (tra altre si veda Sez. L, Sentenza n. 6331 del 13/03/2013 Rv. 625642). A riprova infatti vengono addotte soltanto le comunicazioni da parte della Curatela via PEC, nelle date del 12/7/2013, oltre tutto contenente espresso riferimento a un contenzioso diverso, e del 19/7/2013, nella cui intestazione la Curatela aveva precisato tutti i dati relativi al fallimento ("Fallimento S.r.l. Num /Anno /2013 - Cod. Fiscale: Giudice Delegato Dott.ssa Maria Antonietta Ricci; E-mail PEC: ").

Venendo ora al merito della impugnazione, va preliminarmente rammentato che a tenore della Clausola compromissoria contenuta al punto n. VI- 1) del contratto d'appalto n. 734010 concluso in data 25/2/2004 (Qualunque controversia sarà sottoposta alla cognizione di un collegio arbitrale il quale giudicherà secondo diritto e ritualmente ... La sentenza "secundum ius" disporrà la condanna alle spese ed onorari a carico della parte soccombente) si tratta di lodo avverso il quale possono essere sollevati tutti i profili di nullità di cui all'art. 829 c.p.c..

Venendo ora al merito, l'impugnazione, pur espressamente enunciando quali profili di nullità quelli della contraddittorietà delle disposizioni contenute e del difetto di motivazione, solleva pure quello della inosservanza delle forme prescritte dalle parti, laddove evidenzia una violazione dell'art.112 c.p.c..

Sul punto peraltro la censura appare di non immediata intelligibilità. Infatti, dopo aver esposto in fatto che controparte aveva agito per il pagamento della somma di Euro 31590,24 asserendo esserle dovuta per la



fornitura e la posa in opera di una copertura di legno, argomenta poi che "il lodo prende in considerazione, quale causa giustificativa del ritardo del montaggio della copertura, il disaccordo sul pagamento delle piastre metalliche resesi necessarie per l'installazione del tetto, situazione del tutto nuova e mai rilevata in giudizio dalla società

S.r.l. se non in sede di comparsa conclusionale".

Ma che si tratti dell'individuato vizio lo si desume da quanto esposto a fg.12 dell'atto di citazione, ove si afferma "(...) nulla quaestio dunque in ordine all'esistenza di un error in procedendo".

A avviso della Corte il motivo di impugnazione appare comunque destituito di fondamento.

Qualora si consideri l'esposizione letterale, l'aspetto censurato non è elemento costitutivo della pretesa, che si fonda appunto sulla corretta effettuazione dei lavori per fornitura e montaggio della copertura dell'edificio, ma piuttosto, e sotto il profilo probatorio, una eventuale responsabilità del fornitore a fronte della propria richiesta di riconoscimento del diritto all'integrale pagamento.

Qualora invece si faccia riferimento alla estensione della domanda di -se comprendente dunque anche anche la detta voce concernente le piastre metalliche, altrove definite rialzi- agevolmente controparte replica che la somma relativa era già compresa nella fattura del 25/3/2005.

Venendo ora ai due profili di nullità espressamente enunciati, e dunque difetto e contraddittorietà della motivazione, con riferimento ai temi sia della immodificabilità del prezzo pattuito, con conseguente spettanza del costo della piastre al fornitore, sia della penale, va rammentato, quanto al primo, che parte attrice lamenta che il Collegio avrebbe tralasciato o sottovalutato o misconosciuto la testimonianza del geom. , progettista e direttore dei lavori di s.a.s. e le critiche del proprio C.T.P. alla effettuata C.T.U., così giungendo a conclusione errata, poiché in contraddizione con le risultanze della istruttoria orale e con il contratto. Quanto al secondo tema lamenta che il Collegio abbia ritenuto l'esistenza di una causa di giustificazione non imputabile cioè la mancata ultimazione della struttura in ferro e in particolare dei cosiddetti rialzi metallici di sostegno, ponendone quindi l'onere a carico di laddove invece dall'istruttoria orale sarebbe emerso come già a fine giugno 2014 il cantiere fosse pronto per l'installazione della copertura, e ciò in ragione della inattendibilità



del teste , protagonista di una questione finanziaria per opere eseguite presso lo stesso cantiere, nonché in ragione del contrasto dello stesso teste con le testimonianze Giuseppe, Rocco e Amedeo, e il quale, in particolare, aveva negato anche la circostanza asserita da controparte che egli avesse chiesto uno slittamento al 23/8/2004 per il montaggio della copertura.

Osserva allora la Corte che non solo le prospettate censure non riguardano il nucleo centrale del ragionamento del Collegio e cioè la circostanza che comunque alla data del 31/7/2014 la struttura in ferro del fabbricato, comprensiva anche dei rialzi metallici necessari poi per l'installazione della copertura da parte di non era ancora stata ultimata, ma soprattutto si sostanziano in una censura di merito anziché, come dalla norma consentito, in una censura di errata applicazione delle norme in tema di valutazione delle prove.

Va infine considerato che il Collegio ha motivatamente escluso la attendibilità del teste

Le spese processuali liquidate, come da dispositivo, quanto ai compensi ai sensi del D.M. Giustizia 10/3/2014 n.55, secondo i parametri di cui alla tabella 12 (giudizi innanzi alla corte d'appello) e il valore individuabile (art.5) sulla scorta dei criteri di cui al codice di procedura civile e comunque secondo quello del "valore effettivo" della controversia, (nel caso di specie Euro 24.958,03) per fasi (studio, introduzione, decisione - art. 4) e nella media, tenuto conto delle caratteristiche della controversia e delle questioni trattate nonché dell'opera prestata e infine della complessiva utilità procurata alla parte assistita, sono a carico di S.a.s, oltre oneri e contributi come per legge, e spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale così liquidato (art.2).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bologna, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o respinta, rigetta l'impugnazione proposta da Società

S.a.s., già

S.a.S. avverso il Lodo pronunciato in Riccione in data 13/10/2007 dal Collegio arbitrale presieduto dall'avv.

dichiara tenuta e condanna

S.a.s. a rifondere a Fallimento

S.r.l. (già

S.r.l.) le spese del giudizio che si liquidano per compensi nella



complessiva somma di Euro 3777=, oltre oneri e contributi come per legge,
e spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale così
liquidato.

Così deciso in Bologna, Camera di consiglio I[^] Sezione Civile, il
22/12/2015

il Presidente estensore

IL CASO.it

